



I.C. STAT. - "POLO EST"-LUMEZZANE
Prot. 0009629 del 27/11/2021
07-07 (Uscita)

Lumezzane, 27/11/2021

Al personale scolastico
I.C. "Polo Est" di Lumezzane

ALBO - ATTI

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021)

Si allega alla presente il Decreto Legge in oggetto di cui si invita ad un'attenta lettura.

Con l'intento di fornirne una semplificazione, si evidenziano i seguenti aspetti riguardanti il personale scolastico relativi agli art. 1 e all'art. 2 del suddetto decreto:

- L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo**, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 del decreto e la vaccinazione può essere omessa o differita;
- **Dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto - legge n. 52 del 2021, **si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;**
- **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative;**
- I dirigenti scolastici verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- **Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione** nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito,** o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- **In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.** In caso di mancata presentazione della documentazione i dirigenti scolastici accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento **dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

Via Montini, 100 - 25065 LUMEZZANE S.A. - BS -

Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731

E-mail: bsic83200r@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icspoloestlumezzane.edu.it>

C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176

l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

- **Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del decreto e' punito con la sanzione di cui al comma 6 del decreto e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza**
- **La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. **La sanzione è irrogata dal prefetto** e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la **sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.**».**

Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento all'allegato decreto. Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti

In allegato: Decreto - legge DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021)

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Donatella Martinisi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)